



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 23**

Riunione del 22 febbraio 2012

- 32.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **PALLAVOLO COGEMAL** ssd rl n.p. Presidente p.t.
- **MALANGONE CARMINE** n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente- Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la relazione con deferimento del Giudice di Lega, del 3 febbraio 2012 deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G., in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- PALLAVOLO COGEMAL, n. p. Presidente p.t. , per i seguenti fatti:

Segnalazione trasmessa alla Commissione di ammissione ai Campionati da parte delle atlete Alessandra Petrucci, Danila Nardini, Alice Lo Cascio, Isabella Zilio, Giuseppina Astarita, Monika Kucerova, Beatrice Zanotti e dell'allenatore Mauro Marasciullo, con la quale lamentano al 31 dicembre 2011, l'integrale pagamento di quanto dovuto dal Sodalizio deferito per la stagione 2010/2011, come stabilito dall'art.2 bis comma 2 del Regolamento Ammissioni, che fissa tassativamente la data del 31 dicembre 2011 per il pagamento del 100% di quanto dovuto per la Stagione 2010/2011, e quindi si devono considerare scaduti i debiti verso le atlete a quella data.

- MALANGONE CARMINE S.S.D.AR.L n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal, per gli stessi fatti di cui ai punti precedenti;

Nella riunione del 22 febbraio 2012, presenti il Rappresentante di Lega – dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega, nonché gli incolpati nelle persona del Sig. Malangone Carmine in proprio e nella qualifica di Presidente p.t. della Pallavolo Cogemal il quale chiedeva il non luogo a sanzione.



Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 1 recita testualmente : " 1. Entro il 10 gennaio 2012 le Società dovranno depositare idonea liberatoria-quietanza, su modulo predisposto dalla Lega, o su modelli predisposti dalle Società se ritenuti idonei dalla Commissione, attestante il pagamento al 31 dicembre 2011 del 100% del dovuto per la stagione 2010/2011, (o, in alternativa, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 100%), sottoscritta dagli aventi titolo unitamente ad un documento di identità), unicamente riferite ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra per i quali sia stata depositata al 30 giugno 2011 la liberatoria attestante il pagamento nella misura non inferiore del 70%) non contenente la dicitura di "essere a conoscenza che la Lega non potrà procedere in alcun modo verso la società debitrice se il tesserato non comunicherà le somme ancora vantate al 31 Dicembre 2011 entro il 15 gennaio 2012" ovvero sia stata depositata documentazione a dimostrazione dell'accordo tra società e tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti unitamente ad idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del 70% dell'importo per la stagione 2010-2011 esclusi i premi.

La liberatoria o la documentazione equipollente secondo il comma precedente deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante per conferma della dichiarazione. Quanto sopra fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di Conciliazione."

Il tenore letterale della norma riportata non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini ivi contemplati, tant'è che la stessa contempla il difetto dell'accordo dinanzi alla Commissione di Conciliazione quale unica ipotesi di possibile proroga dei termini previsti.

L'art. 5 del regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel minimo e nel massimo connesse al mero superamento degli indicati termini perentori, senza possibilità di esimenti, consentendo unicamente al Giudice Sportivo la valutazione discrezionale nell'applicazione della misura della sanzione richiesta dal Giudice di Lega.

Risulta che il sodalizio abbia fatto richiesta di conciliazione all'organo preposto in data 22.12.2011, ancorchè a termine scaduto per la proposizione dell'istanza e, nonostante non si sia comunque presentato alla riunione del 23.12.2011 all'uopo fissata, abbia comunque raggiunto l'accordo con le atlete dinanzi alla Camera di Conciliazione in data 20 gennaio 2012.



Pertanto, la considerazione del tentativo di regolarizzare la posizione debitoria sotto scadenza dei termini e la considerazione del raggiunto accordo inducono la Commissione Giudicante a contenere al massimo grado la sanzione così come comminata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale delibera la penalizzazione di 1 punto nella classifica di regular season della stagione 2011-2012 e l'interdizione di giorni 15 (quindici) da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale della Pallavolo Cogemal ssd rl. – Sig. Carmine Malangone.

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 23 febbraio 2012